



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

News n. 84 del 21 settembre 2026
a cura dell'Ufficio del massimario

L'*hosting on line* di video rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE; inoltre, l'art. 14, sulla responsabilità dell'*hosting*, della direttiva non si applica all'operatore di una piattaforma di *video online*, che ha concluso un accordo di *partnership* commerciale, che prevede una ripartizione di ricavi pubblicitari, la cui attività consista in un esame del contenuto del canale, e in particolare, del suo tema principale, dei video più visti o più recenti, o ancora dei metadati di tali video.

Corte di giustizia UE, sezione II, 16 luglio 2026, C-421/24, AGCOM c. Google Ireland Ltd.

Giochi, scommesse, concorsi, lotterie – Pubblicità – Divieto – Unione europea – Diritto dell'Unione europea e legislazione degli Stati membri – Ambito di applicabilità

*L'art. 1, paragrafo 5, lettera d), terzo trattino, direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che un servizio della società dell'informazione consistente nell'*hosting online* di video rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva anche qualora tali video contengano pubblicità di giochi d'azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, ai sensi di tale disposizione. (1)*

*L'art. 14 direttiva 2000/31/CE deve essere interpretato nel senso che esso non si applica all'operatore di una piattaforma di video online, il quale ha concluso, con una persona che utilizza tale piattaforma, al fine di diffondere video su un canale dedicato, un accordo di *partnership commerciale* che prevede una ripartizione di ricavi pubblicitari e il quale, nell'ambito della conclusione o dell'esecuzione di tale accordo, ha svolto un esame del contenuto di tale canale, e in particolare, del suo tema principale, dei video più visti o più recenti, o ancora dei metadati di tali video. (2)*

(1) (2) I.- La sentenza della Corte di giustizia dell'UE in rassegna risponde ai dubbi interpretativi sollevati dall'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2024, n. 5235 (oggetto di News UM n. 74 del 31 luglio 2024), in ordine alla compatibilità con il diritto UE

(direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, "Direttiva sul commercio elettronico") delle norme nazionali (art. 9 decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con mod., dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, il cd. "decreto dignità), che prevedono la possibilità di sanzionare la promozione di siti internet di giochi con vincite in denaro; segnatamente, la Corte UE fornisce la corretta interpretazione dell'art. 14 ("Hosting") della direttiva 2000/31/CE, secondo cui: *"1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. / 2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore. / 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime"*.

II.- Questo il percorso motivazionale della sentenza:

- a) con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 1, paragrafo 5, lett. d), terzo trattino, della direttiva 2000/31/CE debba essere interpretato nel senso che un servizio della società dell'informazione consistente nell'*hosting online* di video rientri nell'ambito di applicazione della direttiva, qualora tali video contengano pubblicità di giochi d'azzardo, che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna;
- b) a tal proposito, occorre ricordare che, dall'art. 1, paragrafi 1 e 2, direttiva 2000/31/CE, risulta che essa mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno; da un lato, crea un quadro giuridico, che garantisce la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri e che consiste in particolare nell'applicazione del meccanismo, di cui all'art. 3, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, in forza del quale, nell'ambito regolamentato, i servizi della società dell'informazione sono regolamentati nel solo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti i prestatori di tali servizi; dall'altro lato, detta direttiva prevede, segnatamente ai suoi capi II e III, disposizioni che ravvicinano, nella misura necessaria alla realizzazione di tale obiettivo, talune norme nazionali applicabili a tali servizi (Corte di giustizia UE, grande sezione, 16 giugno 2026, C-188/24 e C-190/24, WebGroup Czech Republic e a., punto 54, in Guida dir., 2026, 25);

- c) l'art. 1, paragrafo 5, lett. d), direttiva 2000/31/CE prevede che detta direttiva non sia applicabile alle «attività» dei servizi della società dell'informazione elencati in tale disposizione, tra i quali figurano, al terzo trattino di quest'ultima, «i giochi d'azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse»; inoltre, il considerando n. 16 di detta direttiva precisa che l'eccezione prevista da tale terzo trattino non riguarda le gare promozionali o i giochi che hanno l'obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o servizi e in cui gli eventuali pagamenti servono unicamente ad acquisire i beni o servizi promossi;
- d) secondo giurisprudenza costante, ai fini dell'interpretazione di una disposizione di diritto dell'UE, si deve tenere conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (Corte di giustizia CE 6 ottobre 1982, C-283/81, Cilfit e a., punto 20; sez. V, 19 dicembre 2024, C-157/23, Ford Italia, punto 42, in *Rep. Foro it.*, 2024, Unione europea e Consiglio d'Europa, n. 1469);
- e) a tal riguardo, occorre rilevare che dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 5, lett. d), terzo trattino, direttiva 2000/31/CE, dal contesto in cui si inserisce tale disposizione, nonché dallo scopo perseguito da detta disposizione, emerge che l'esclusione che essa prevede riguarda non soltanto i giochi d'azzardo, bensì anche le attività legate intrinsecamente ai giochi d'azzardo, e, in particolare, l'attività consistente nel pubblicizzare *online* i giochi d'azzardo; infatti, da un lato, sia tale esclusione che le altre esclusioni previste all'art. 1, paragrafo 5, di tale direttiva sono formulate in termini ampi, il che indica che i «settori», le «questioni» e le «attività», di cui a tale paragrafo, vanno interpretati estensivamente (in tal senso, v. Corte di Giustizia UE, sez. II, 27 aprile 2022, C-674/20, Airbnb Ireland, punto 29, in *Rep. Foro it.*, 2022, Unione europea e Consiglio d'Europa, n. 845); dall'altro lato (e, soprattutto, dal considerando n. 12 di detta direttiva), emerge che il suo art. 1, paragrafo 5, è diretto a escludere dall'ambito di applicazione di quest'ultima talune attività dal momento che, in questa fase, la libera circolazione dei servizi in tali settori non può essere garantita dal TFUE o dal diritto derivato in vigore; infatti, per quanto riguarda i giochi d'azzardo, che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, la Corte ha già dichiarato che la disciplina dei giochi d'azzardo rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale; in assenza dunque di un'armonizzazione dell'UE in materia, spetta ad ogni Stato membro valutare, in tali settori, alla luce della propria scala dei valori, le esigenze che la tutela degli interessi di cui trattasi implica (in tal senso, v. Corte di giustizia UE, sez. VII, 2 marzo 2023, C-695/21, Recreatieprojecten Zeeland e a., punto 14, in *Rep. Foro it.*, 2023, Unione europea e Consiglio d'Europa, n. 1099);
- f) orbene, al fine di garantire il margine di discrezionalità, di cui gli Stati membri devono disporre, per poter regolamentare efficacemente il settore dei giochi

d'azzardo, secondo le proprie scale di valori, questi ultimi devono poter regolamentare tutte le attività intrinsecamente legate a tale settore, compresa la relativa pubblicità, nel rispetto del diritto dell'UE; ne consegue che l'art. 1, paragrafo 5, lett. d), terzo trattino, della direttiva 2000/31/CE deve essere interpretato nel senso che detta direttiva non è applicabile all'attività consistente nel pubblicizzare *on line* i giochi d'azzardo, ai sensi di tale disposizione; tuttavia, ciò non implica che l'attività di *hosting on line* di siffatte pubblicità rientri nell'esclusione prevista all'art. 1, paragrafo 5, lett. d), terzo trattino, direttiva 2000/31/CE; contrariamente all'attività consistente nel pubblicizzare *on line* i giochi d'azzardo, l'attività di *hosting online* non è intrinsecamente connessa a tali giochi d'azzardo; quest'ultima attività, che consiste semplicemente nella memorizzazione di contenuti forniti da un destinatario del servizio, è, in linea di principio, neutra rispetto ai contenuti memorizzati e non varia a seconda della natura di questi ultimi; pertanto, l'attività di *hosting on line* di pubblicità di giochi d'azzardo, ai sensi di tale disposizione, non si discosta da un'attività di *hosting* di altri tipi di pubblicità o, più in generale, di altri contenuti; in particolare, detta attività non ha un nesso diretto con tali giochi d'azzardo e non è volta a promuovere questi ultimi;

- g) in tali circostanze – come sottolinea l'avvocato generale al paragrafo n. 34 delle sue conclusioni – non è necessario escludere dall'ambito di applicazione di tale direttiva l'attività di *hosting on line* di pubblicità di giochi d'azzardo, al fine di consentire agli Stati membri di condurre, se essi lo desiderano e secondo le proprie scale di valori, una politica di espansione controllata dei giochi d'azzardo; sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'art. 1, paragrafo 5, lett. d), terzo trattino, della direttiva 2000/31/CE deve essere interpretato nel senso che un servizio della società dell'informazione consistente nell'*hosting on line* di video rientra nell'ambito di applicazione di detta direttiva, anche qualora tali video contengano pubblicità di giochi d'azzardo, che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, ai sensi di detta disposizione;
- h) invece, con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE debba essere interpretato nel senso che esso si applica a un operatore di una piattaforma di video *on line*, il quale abbia concluso, con una persona che utilizza la piattaforma, al fine di diffondere video su un canale dedicato, un accordo di *partnership* commerciale, che prevede una ripartizione dei ricavi pubblicitari e il quale, nell'ambito della conclusione o dell'esecuzione di tale accordo, ha proceduto a un esame del contenuto di tale canale, e in particolare del suo tema principale, dei video più visti, o più recenti, o ancora dei metadati di tali video;

- i) sul punto, va osservato che l'art. 14, paragrafo 1, direttiva 2000/31/CE enuncia le condizioni alle quali gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio; a tal riguardo, il prestatore non deve essere effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene alle azioni risarcitorie, di fatti o di circostanze, che rendano manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o, se il prestatore è al corrente di tali fatti, deve agire immediatamente, non appena sia al corrente degli stessi, per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso;
- j) la definizione della nozione di «*hosting*», che figura all'art. 14, paragrafo 1, direttiva 2000/31/CE, non esclude che un servizio che ha altresì ad oggetto la diffusione o la condivisione delle informazioni memorizzate possa rientrare, a determinate condizioni, in tale nozione; ciò posto, la circostanza che il servizio fornito da un operatore di mercato *on line* comprenda la memorizzazione di informazioni che gli sono trasmesse non è di per sé sufficiente per poter concludere che detto servizio rientri, in ogni caso, nell'ambito di applicazione dell'art. 14, paragrafo 1, direttiva 2000/31/CE (Corte di giustizia UE, grande sezione, 16 giugno 2026, C-188/24 e C-190/24, WebGroup Czech Republic e a., punti 106 e 107);
- k) affinché ciò avvenga, è essenziale che il prestatore del servizio interessato sia un «*prestatore intermediario*», ai sensi degli artt. da 12 a 14 direttiva 2000/31/CE; a tal riguardo, dal considerando n. 42 della direttiva in parola, risulta che le deroghe in materia di responsabilità previste da quest'ultima a tali articoli riguardano solo il caso in cui l'attività del prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso a una rete di comunicazione; sempre secondo tale considerando n. 42, detta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che tale prestatore non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate (in tal senso, v. Corte di giustizia UE, grande sezione, 22 giugno 2021, C-682/18 e C-683/18, YouTube e Cyando, punto 105; in *Dir. & Giust.*, 2021, 23 giugno 2021, con nota di MILIZIA), 16 giugno 2026, C-188/24 e C-190/24, WebGroup Czech Republic e a., punto 108);
- l) di conseguenza, al fine di valutare se l'operatore di una piattaforma di video *on line* possa essere esonerato, conformemente all'art. 14, paragrafo 1, direttiva 2000/31/CE, dalla sua responsabilità, ai sensi del diritto di uno Stato membro, per taluni video contenenti pubblicità di giochi d'azzardo vietata da tale diritto, occorre esaminare, previamente, se il ruolo svolto da tale operatore sia neutro, vale a dire se il suo comportamento sia meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica la mancanza di conoscenza o di controllo dei contenuti che

memorizza, o se, al contrario, detto operatore svolga un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo di tali contenuti (Corte di giustizia UE, grande sezione, 22 giugno 2021, C-682/18 e C-683/18, YouTube e Cyando, punto 106; 16 giugno 2026, C-188/24 e C-190/24, WebGroup Czech Republic e a., punto 109); alla luce del considerando n. 42 direttiva 2000/31/CE, occorre intendere queste due condizioni di conoscenza e di controllo come alternative e autonome l'una dall'altra (Corte di giustizia UE, grande sezione, 16 giugno 2026, C-188/24 e C-190/24, WebGroup Czech Republic e a., punto 110);

- m) pertanto, da un lato, l'operatore di un servizio della società dell'informazione, che controlla le informazioni memorizzate, è escluso dal beneficio di cui all'art. 14, paragrafo 1, della direttiva, anche se non viene a conoscenza di tali informazioni in ragione dell'automatizzazione del loro trattamento; orbene, è in particolare mediante l'algoritmo utilizzato che un siffatto operatore esercita un controllo sulle informazioni memorizzate; finché ha predeterminato, con tale algoritmo, le condizioni della diffusione o meno di una siffatta informazione, è irrilevante che tale operatore non effettui esso stesso interventi supplementari aventi l'effetto di promuovere, modificare o cancellare informazioni memorizzate ai fini della loro diffusione (Corte di giustizia UE, grande sezione, 16 giugno 2026, C-188/24 e C-190/24, WebGroup Czech Republic e a., punti 110 e 111); a tal proposito, occorre precisare che, se, al di là di una semplice categorizzazione e indicizzazione delle informazioni, in vista della migliore accessibilità, l'algoritmo utilizzato determina, nell'interesse dell'operatore o del suo servizio, a quali condizioni, in che modo e in quale ordine di priorità tali informazioni siano diffuse o meno, detto operatore esercita un controllo su queste ultime, cosicché il servizio che propone non può essere qualificato come «*servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio*», ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, direttiva 2000/31/CE (Corte di giustizia UE, grande sezione, 16 giugno 2026, C-188/24 e C-190/24, WebGroup Czech Republic e a., punto 112);
- n) dall'altro lato, qualora l'attività di un operatore di un servizio della società dell'informazione implichi che quest'ultimo sia al corrente del contenuto di cui fa *hosting*, tale operatore è escluso dall'ambito di applicazione di detto art. 14, senza dover provare che esso esercita altresì un controllo di tale contenuto; a tal riguardo, la circostanza che l'operatore di una piattaforma *online* venga a conoscenza, in modo indiretto e casuale, dell'esistenza di un contenuto illecito specifico in un insieme di video pubblicati sulla sua piattaforma non può essere sufficiente per escluderlo dall'ambito di applicazione del medesimo art. 14; lo stesso vale qualora detto operatore venga informato da un terzo, che un siffatto contenuto è stato pubblicato sulla sua piattaforma; infatti, in tali due situazioni, se l'operatore in questione fosse escluso da detto ambito di applicazione, l'art. 14,

paragrafo 1, direttiva 2000/31/UE sarebbe privato di effetto utile poiché tale disposizione consente proprio al prestatore di un servizio della società dell'informazione di beneficiare della deroga prevista a tale disposizione qualora, essendo al corrente di un contenuto illecito, esso agisca immediatamente per rimuovere tale contenuto o per disabilitarne l'accesso; del pari, dall'attuazione, da parte di un operatore di una piattaforma di video *online*, di misure tecniche volte a individuare, tra i video comunicati al pubblico su tale piattaforma, contenuti, che possano violare disposizioni di diritto dell'UE o di diritto nazionale, non può essere dedotto che tale operatore svolga un ruolo attivo che lo escluderebbe dal beneficio del regime di deroga previsto all'art. 14, paragrafo 1, di tale direttiva (in tal senso, v. Corte di giustizia, grande sezione, 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C-682/18 e C-683/18, punto 109); peraltro, non si può ritenere che soltanto un'attività dell'operatore di una piattaforma *on line* che lo mette al corrente esaustivamente di tutto il contenuto caricato sulla sua piattaforma possa privarlo del beneficio della deroga alla responsabilità prevista all'art. 14 della direttiva 2000/31/CE;

- o) per contro, qualora l'attività dell'operatore di una piattaforma *on line* lo metta al corrente del contenuto essenziale caricato da un utente su tale piattaforma, detto operatore non può avvalersi del beneficio della deroga alla responsabilità prevista all'art. 14 della direttiva 2000/31/CE; come la Corte ha già avuto modo di constatare, ciò avviene quando l'operatore di una piattaforma *on line* ha prestato un'assistenza consistente segnatamente nell'ottimizzare la presentazione degli annunci pubblicati su tale piattaforma o nel promuoverli; infatti, in tale ipotesi, l'operatore non ha occupato una posizione neutra di intermediario, ma ha svolto un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo sul contenuto di tali annunci; in tal caso, non può avvalersi, riguardo a tali annunci, della deroga in materia di responsabilità di cui all'art. 14 direttiva 2000/31/CE (Corte di giustizia UE, grande sezione, 12 luglio 2011, C-324/09, L'Oréal e a., punto 116); ciò si verifica anche qualora l'operatore di una piattaforma di video online esamini, nell'ottica della conclusione di un accordo di ripartizione di ricavi, il tema principale di un canale di video, i video più visti o più recenti di tale canale, o ancora i metadati di tali vide; sebbene tale controllo del contenuto, a prescindere che sia automatizzato o svolto da persone fisiche, miri a verificare che il creatore di contenuti, che richiede tale accordo di *partnership* commerciale, rispetti le regole stabilite dalla piattaforma per accedere a una siffatta *partnership*, esso conferisce all'operatore di tale piattaforma una conoscenza concreta del contenuto essenziale di un insieme di video, cosicché esso non può sostenere di esercitare un'attività meramente tecnica, automatica e passiva e di svolgere quindi un ruolo di intermediario neutro;

- p) nel caso di specie, dall'ordinanza di rinvio, emerge che, nell'ambito dell'accordo di *partnership* commerciale concluso tra l'operatore della piattaforma *YouTube* e taluni creatori di contenuti, che pubblicano video su un canale creato su detta piattaforma, *Google* procede, nell'ambito della conclusione o dell'esecuzione di tale accordo, a un esame del contenuto essenziale di tale canale, e, in particolare, del suo tema principale, dei video più visti o più recenti, o ancora dei metadati di tali video; tale esame del contenuto (a prescindere che sia automatizzato o svolto da persone fisiche) mira a verificare che il creatore di contenuti, che richiede tale accordo di *partnership* commerciale, rispetti le regole stabilite dalla piattaforma per accedere ad una siffatta *partnership* e si aggiunge quindi ai controlli standard che sono attuati indistintamente per tutti i video caricati sulla piattaforma *YouTube*; detto esame verte, altresì, sull'originalità e sulla qualità dei contenuti; soltanto qualora tali condizioni specifiche relative ai contenuti siano soddisfatte il creatore di contenuti interessato può beneficiare del sistema di ripartizione di ricavi pubblicitari proposto da *Google*;
- q) in tali circostanze (e fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio), occorre constatare che, esaminando i canali *YouTube*, di cui si tratta nel procedimento principale, *Google* non poteva ragionevolmente ignorare che essi avevano, come tema principale, i giochi d'azzardo e di fortuna e che essi contenevano numerosi video, che pubblicizzavano siffatti giochi, per l'appunto in violazione dell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con mod., dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; dall'insieme delle considerazioni che precedono, risulta che l'art. 14 direttiva 2000/31/CE deve essere interpretato nel senso che esso non si applica all'operatore di una piattaforma di video *online*, il quale ha concluso, con una persona che utilizza tale piattaforma, al fine di diffondere video su un canale dedicato, un accordo di *partnership* commerciale, che prevede una ripartizione di ricavi pubblicitari e il quale, nell'ambito della conclusione o dell'esecuzione di tale accordo, ha svolto un esame del contenuto di tale canale, e in particolare, del suo tema principale, dei video più visti o più recenti, o ancora dei metadati di tali video.

III.- Per ulteriori approfondimenti:

- r) Corte di giustizia UE, sez. I, 8 giugno 2023, C-468/20, *Fastweb S.p.A., Tim S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A. c. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni* (oggetto di News UM n. 87 del 7 luglio 2023, a cui si rinvia per approfondimenti) sui poteri di intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di comunicazioni;
- s) Corte di giustizia UE, sez. I, 24 febbraio 2022, C-452/20, *PJ contro Agenzia delle dogane e dei monopoli* (oggetto di News UM n. 94 del 17 luglio 2023, a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti) sull'applicazione del principio UE di

proporzionalità, rispetto al divieto di svolgimento di attività economiche (e, segnatamente, alla vendita dei tabacchi lavorati a minori).

t) in generale, sul contrasto alla ludopatia, si vedano:

t1) Corte cost. 10 luglio 2025, n. 104 (in *Giur. cost.*, 2025, 4, 1061): “È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 923, primo periodo, l. 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come convertito. La disposizione in esame è travolta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, conv., con modif., in l. 8 novembre 2012, n. 189”;

t2) Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7873: “La limitazione oraria delle sale da gioco mira a contrastare il fenomeno della ludopatia inteso come disturbo psichico che spinge l’individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano della vita familiare e professionale, oltre che con innegabile dispersione del patrimonio personale”;

t3) Corte cost., 23 settembre 2021, n. 185 (in *Foro it.*, 2021, I, 3354, con nota di FAILLACI) per la quale: “È costituzionalmente illegittimo l’art. 7, comma 6, secondo periodo, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, conv., con modif., in l. 8 novembre 2012, n. 189. La disposizione censurata, nel punire con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo, le quali prevedono, a carico di coloro che offrono giochi o scommesse con vincite in denaro, una serie di obblighi a carattere informativo, intesi a porre sull’avviso il fruitore riguardo ai rischi di dipendenza da una simile pratica, viola l’art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 42 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU. La fissità del trattamento sanzionatorio impedisce di tener conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti, che è in funzione dell’ampiezza dell’offerta di gioco e del tipo di violazione commessa, facendo sì che la reazione sanzionatoria possa risultare manifestamente sproporzionata per eccesso rispetto al disvalore concreto di fatti pure ricompresi nella sfera applicativa della norma. Non rinvenendosi nel sistema vigente soluzioni sanzionatorie che possano essere sostituite, ad opera della Corte costituzionale, a quella dichiarata costituzionalmente illegittima, in ragione dell’assimilabilità delle condotte sanzionate, spetterà al legislatore determinare, nel rispetto dei principi costituzionali, una diversa sanzione per i comportamenti considerati, stabilendone i relativi limiti minimo e massimo”;

t4) Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2020, n. 4464 (in *Rep. Foro it.* 2020, Giuochi, scommesse, concorsi, lotterie, n. 24), secondo cui la ludopatia rappresenta oggi una forma diffusa di svilimento della dignità personale dei “ludopatici”; pertanto, la distanza prescritta tra la sala giochi e particolari luoghi è un ulteriore mezzo per evitare che il soggetto ludopatico colga

l'occasione del prelievo per continuare o aggravare la sua condizione sociale, personale e patologica;

t5) Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2018, n. 6714: *“Il regolamento comunale può fissare in 500 metri la distanza minima delle sale giochi da obiettivi sensibili (scuole, ospedali, etc.), e ciò in quanto le esigenze di prevenzione della ludopatia nei soggetti deboli prevalgono rispetto agli interessi commerciali delle imprese che operano nel settore”*;

t6) Corte cost., 11 maggio 2017, n. 108 (oggetto di News US del 12 maggio 2017, a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, nonché in *Foro it.*, 2017, I, 1789 e in *Giur. cost.*, 2017, 1107, con nota di CHIEPPA), che ha dichiarato infondata la q.l.c. dell'art. 7 legge Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, nella parte in cui vieta il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cd. «sensibili» ivi indicati (istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e strutture ricettive per categorie protette);

u) sulla responsabilità civile:

u1) Cass. civ., sez. III, 16 luglio 2026, n. 23339 (in *Dir. & giust.*, 17 luglio 2026): *“In tema di gioco d'azzardo lecito, è esclusa la responsabilità civile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i danni da ludopatia insorti nel 2011, sia perché, in difetto di uno specifico obbligo legale allora vigente di informare sui rischi del gioco, mozioni parlamentari e pronunce del giudice amministrativo non integrano fonte di un autonomo dovere risarcitorio, sia perché l'attività meramente autorizzatoria dell'Agenzia non costituisce esercizio di attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. e non la rende responsabile dei pregiudizi derivanti dall'abuso, e non dall'uso, del gioco, dovendosi altresì valorizzare, nella ricostruzione del nesso causale, il principio di autoresponsabilità e di autodeterminazione del giocatore”*;

u2) Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2019, nn. 7708 e 7709 (in *Foro it.*, 2019, I, 2045, con nota di DI CIOMMO, in *Vita not.* 2019, 557, con nota di CASSANO, in *Dir. ind.* 2019, 353, con nota di CASSANO, in *Dir. informaz. e informatica*, 2019, 500 (m), con nota di NOVELLI, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 1340, con nota di FERRARI, in *Nuova giur. civ.*, 2019, 1049, con nota di TORMEN, in *Guida dir.*, 2019, fasc. 19, 35, con nota di CASSANO, in *Giur. it.*, 2019, 2604, con nota di BOCCHINI, in *Dir. internet*, 2019, 261, con nota di PANETTA, ROVATI, in *Corriere giur.* 2020, 177, con nota di GAMBINI, in *Riv. dir. ind.*, 2019, II, 201, con nota di TOSI, in *Tecnologie e dir.*, 2020, 278, con nota di BELLÌ), secondo cui *“Ai sensi della dir. 2000/31/Ce, gli hosting provider*

passivi svolgono un'attività di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che essi, non conoscendo né controllando le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali forniscono i loro servizi, si valgono del regime generale di esenzione di cui all'art. 16 d.leg. 70/03; mentre il prestatore di servizi che ponga in essere una condotta attiva è soggetto alla responsabilità di diritto comune", per cui "Ai sensi della dir. 2000/31/CE, la responsabilità derivante dallo svolgimento di attività di hosting sussiste in capo al prestatore di servizi di rete che non abbia provveduto all'immediata rimozione dei contenuti illeciti, qualora ricorrano, congiuntamente: a) la conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio; b) la ragionevole possibilità di constatarlo, alla stregua del grado di diligenza richiesto ad un operatore professionale della rete; c) la possibilità di attivarsi utilmente ai fini della rimozione".

